


PATRIZIATO DI LODANO



REGOLAMENTO PATRIZIALE

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI LODANO

(del 09 dicembre 2010)

in applicazione della Legge Organica Patriziale (LOP), del suo regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione e la tenuta della contabilità dei patriziati (RgfLOP).

TITOLO I

Norme generali

- Art. 1**
Nome, confini e scopo
(Art. 1 LOP)
- ¹Il nome del patriziato è LODANO.
²Il territorio del patriziato di Lodano si estende su tutta la giurisdizione territoriale della frazione di Lodano nel Comune di Maggia.
³Il patriziato di Lodano è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito a favore della comunità.
⁴Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i Comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.
- Art. 2**
Altri enti
(Art. 2 LOP)
- Il patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
- Art. 3**
Costituzione
(Art. 3 LOP)
- Il patriziato di Lodano, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6793 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
- Art. 4**
Sigillo e stemma
- ¹Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 35 e porta il nome Patriziato di Lodano e lo stemma del patriziato.



²Lo stemma del patriziato si blasona d'argento, a quattro bande ondate d'azzurro, accompagnate nel canton sinistro da una rosa di rosso, fogliata di verde.

TITOLO II
Dei beni patriziali
Capitolo I
Amministrazione

Art. 5
Compiti del patriziato
(Art. 7 LOP)

¹Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l'uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali.

²In particolare:

- a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli;
- b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all'uso sociale e di promuovere la realizzazione di nuove opere quali accessi pedonali, sentieri, impianti per lo svago;
- c) di assicurare l'efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi;
- d) di assicurare e regolare l'esercizio del diritto di legnamare e pascolare nei boschi patriziali provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati;
- e) di valorizzare i beni culturali.

²Per quanto non esplicitato si rimanda all'art. 7 LOP.

Art. 6
Pubblico concorso
(Art. 12 LOP)

¹Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, gli affitti, le locazioni e le alienazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatte per pubblico concorso, esposto all'albo per un periodo minimo di quindici giorni.

²Quando il valore supera l'importo di CHF 10'000.— il concorso deve essere pubblicato, oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 7
Commesse pubbliche

Le commesse pubbliche sono assegnate secondo la LCPubb.

Art. 8
Copertura del fabbisogno
(Art. 20 LOP)

Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo e l'assemblea decide il prelevamento di un'imposta patriziale, essa può essere pagata in parte sottoforma di lavoro comune.

Art. 9
Lavoro comune
(Art. 21 LOP)

¹Di anno in anno, in coincidenza con il preventivo, l'ufficio patriziale decide se introdurre il lavoro comune sottoforma di prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio.

²Il lavoro comune si applica solo ai patrizi domiciliati nel cantone Ticino.

³Qualora la prestazione non viene data deve essere corrisposto il pagamento di una quota da CHF 50.— a CHF 100.—, salvo giustificati motivi.

- Art. 10**
Gestione dei boschi e della Riserva forestale
- ¹Il buon governo dei boschi è affidato all'ufficio patriziale, che lo esercita in accordo con le autorità forestali.
²La gestione della Riserva forestale è regolata mediante la convenzione con il Canton Ticino.
³Per la gestione della Riserva forestale il patriziato può avvalersi della collaborazione di altri enti o associazioni.

Capitolo II

Modi di godimento

- Art. 11**
Godimento in generale e dei non patrizi
(Art. 28 LOP)
- ¹I patrizi sono autorizzati all'usufrutto dei pascoli, a raccogliere fieno, strame e altri prodotti del suolo.
²I patrizi sono autorizzati a raccogliere legna secca e a tagliare cespugli e boscaglie sul territorio patriziale.
³Nel limite delle disponibilità si concede al patrizio che ne fa domanda scritta un quantitativo di legna da ardere in piedi contro pagamento di una tassa proporzionata e stabilita dall'ufficio patriziale e che garantisce la copertura dei costi. Il legname dovrà essere tagliato a norma delle prescrizioni delle autorità forestali.
⁴Queste facoltà sono concesse ai domiciliati nel Comune non patrizi.
- Art. 12**
Occupazione dei terreni patriziali
- ¹È introdotta una convenzione di precario sull'occupazione, da parte di privati, dei terreni patriziali.
²La tassa annua base varia da CHF 20.— a CHF 50.— e quella al metro quadrato da CHF 1.— a CHF 5.—. Esse sono fissate mediante ordinanza.
- Art. 13**
Occupazione temporanea dei terreni patriziali
- ¹Per l'occupazione temporanea dei terreni patriziali va richiesta l'autorizzazione scritta e preventiva all'ufficio patriziale.
²L'occupazione temporanea del suolo patriziale è soggetta ad una tassa che varia da CHF 200.— a CHF 1'000.—. Essa è fissata mediante ordinanza.
- Art. 14**
Divieti sul territorio patriziale
- ¹È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio patriziale senza il regolare permesso delle autorità forestali concordato con l'ufficio patriziale.
²È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, inerti, ecc. su territorio patriziale. L'ufficio patriziale ne esigerà lo sgombero a spese del proprietario.
³È vietato erigere costruzioni di qualsiasi tipo sul territorio patriziale senza le autorizzazioni dell'ufficio patriziale e delle leggi vigenti in materia.

TITOLO III

Registro dei patrizi

Art. 15
Registro
(Artt. 56, 57, 58
LOP)

¹Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi attesta:

- a) lo stato di patrizio;
- b) la qualità di avente diritto di voto;
- c) i fuochi con diritto di godimento.

²L'ufficio patriziale allestisce su formulario stabilito dal Dipartimento, il registro aggiornato ogni anno, entro la fine di novembre.

³Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre e può essere consultato previo richiesta all'ufficio patriziale.

TITOLO IV

Organizzazione del patriziato

Capitolo I

Generalità

Art. 16
Organi
(Art. 64 LOP)

¹Gli organi del patriziato sono:

- a) l'assemblea patriziale;
- b) l'ufficio patriziale.

²Essi amministrano il patriziato secondo le competenze conferite dalla legge.

Capitolo II

Assemblea patriziale

Art. 17
**Definizione e
pubblicità**
(Art. 67 LOP)

¹L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

²Essa è pubblica e sottostà a quanto preposto dall'art. 47.

Art. 18
Competenze
(Art. 68 LOP)

L'assemblea:

- a) elegge l'ufficio patriziale e il suo presidente;
- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;

- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio patriziale, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- j) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- k) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- l) esercita tutte competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.

Art. 19
Assemblee
ordinarie e
date
 (Art. 69,71 LOP)

¹Le assemblee ordinarie annuali sono due:

- a) la prima si riunisce il secondo giovedì di marzo, esamina il rapporto della commissione della gestione sull'esercizio precedente e delibera in merito;
- b) la seconda si riunisce il secondo giovedì di dicembre, esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera in merito.

²Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

Art. 20
Assemblee
straordinarie
 (Art. 70 LOP)

¹L'assemblea si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare.

²La domanda di convocazione di cui alla lettera b) cpv. 1 è da presentarsi per iscritto all'ufficio patriziale, deve essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare e deve essere firmata da almeno un sesto dei patrizi domiciliati nel comune di Maggia.

³La domanda di convocazione di cui alla lettera b) cpv. 1 che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno un quarto dei patrizi domiciliati nel comune di Maggia.

⁴Entro un mese dalla presentazione, l'ufficio patriziale esamina se la domanda di convocazione di cui alla lettera b) cpv. 1 è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.

Art. 21
Convocazio-
ne
 (Art. 72 LOP)

¹L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto e domiciliati nel Comune di Maggia e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

²La convocazione deve essere fatta almeno dieci giorni prima dell'assemblea, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 22
Ordine del
giorno

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

- Art. 23**
Numero legale
(Art. 73 LOP)
- ¹L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
²I membri dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.
- Art. 24**
Incompatibilità ufficio patriziale
(Art. 77 LOP)
- Il presidente i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.
- Art. 25**
Validità delle risoluzioni
(Art. 74 LOP)
- ¹L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
²Per tutti gli oggetti di cui all'art. 17 lett. e), f), g), h), e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti.
³In tutti i casi e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.
- Art. 26**
Revoca delle risoluzioni
(Art. 74 LOP)
- ¹L'assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti di terzi.
²La revoca può essere proposta dall'ufficio patriziale o dai patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme degli artt. 19 e 21.
³Per la validità vale l'art. 25.
- Art. 27**
Verbale, pubblicazione
(Artt. 76, 77 LOP)
- ¹Il verbale viene letto e approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.
²Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei termini di ricorso.
³Il termine di ricorso è di trenta giorni secondo le disposizioni dell'art. 146 LOP e seguenti.
⁴I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
- Art. 28**
Luogo delle sedute
(Art. 77 LOP)
- L'assemblea si riunisce nella sala del consiglio comunale del Comune di Maggia, presso il palazzo comunale-patriziale di Lodano.
- Art. 29**
Rinvio
- ¹Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni.
²La convocazione è fatta ai sensi dell'art. 20.
- Art. 30**
Ufficio presidenziale
(Artt. 72a, 77 LOP)
- Ogni anno, all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto da un presidente, un vicepresidente e due scrutatori.

- Art. 31**
Ordine nell'assemblea
(Art. 77 LOP)
- ¹Il presidente dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia sulla legalità delle deliberazioni.
²Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva, lo fa allontanare dalla sala.
³Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per adottare i provvedimenti del caso.
- Art. 32**
Compiti del presidente
(Art. 77 LOP)
- ¹Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
²Viene letto dapprima il messaggio dell'ufficio patriziale, poi il rapporto commissionale e infine è aperta la discussione.
³Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali come prescritto dall'art. 36.
- Art. 33**
Scrutatori
(Art. 77 LOP)
- Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.
- Art. 34**
Avvio della prima assemblea ordinaria
- ¹All'inizio della prima assemblea ordinaria il presidente dell'ufficio patriziale, o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero di presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.
²Designa quali scrutatori due membri dell'ufficio patriziale, o in loro assenza due patrizi.
³L'assemblea nomina quindi l'ufficio presidenziale.
- Art. 35**
Verbale
(Art. 77 LOP)
- Il segretario del patriziato, o in sua assenza una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale, che deve contenere:
- la data e l'ordine del giorno;
 - l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell'art. 36 cpv. 2;
 - il riassunto sintetico delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto;
 - l'elenco delle mozioni e interpellanze consegnate e/o evase in seduta.
- Art. 36**
Sistema di voto
(Art. 77 LOP)
- ¹L'assemblea vota per alzata di mano, va eseguita la controprova.
²Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
³Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.
- Art. 37**
Votazioni eventuali
(Art. 77 LOP)
- ¹Le domande di rinvio o non entrata in materia devono essere votate prima di ogni altra proposta.
²Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte su uno stesso oggetto.
³Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

⁴La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Art. 38

Messaggi

(Art. 77 LOP)

¹I messaggi dell'ufficio patriziale devono essere consultabili almeno sette giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli.

²I messaggi dell'ufficio patriziale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni preposte alla sua analisi al più tardi quindici giorni prima dell'assemblea.

Art. 39

Commissioni

(Art. 77 LOP)

¹La sola commissione permanente è la commissione della gestione.

²Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali.

³Le attribuzioni della commissione della gestione sono stabilite dall'art. 76.

⁴Le commissioni sono composte da tre membri e due supplenti.

⁵Il presidente e i membri dell'ufficio patriziale che furono in carica nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte della commissione della gestione che ne esamina il consuntivo.

⁶La carica di membro e di supplente delle commissioni è obbligatoria.

Art. 40

Commissioni

**- funziona-
mento**

(Art. 77 LOP)

¹Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente.

²Le sedute delle commissioni sono convocate dal presidente una volta ricevuti i messaggi.

³Le commissioni possono validamente deliberare se alla seduta intervengono tre membri o supplenti.

Art. 41

Rapporti

(Art. 77 LOP)

¹Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso l'ufficio patriziale almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea.

²I rapporti delle commissioni devono essere consultabili almeno sette giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli.

³Possono essere presentati rapporti di minoranza entro gli stessi termini.

⁴Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto in assemblea.

Art. 42

**Discrezione
e riserbo**

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta commissionale.

Art. 43

**Ispezione dei
documenti e
discrezione**

¹I membri delle commissioni hanno diritto a prendere visione, nell'apposita sala riunioni o nell'archivio per oggetti di loro competenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

²Essi devono osservare la necessaria discrezione in merito ai documenti consultati.

- Art. 44**
Proposte di emendamento
- ¹Nessuna proposta può essere esaminata dall'assemblea senza il preavviso dell'ufficio patriziale.
²È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione incaricata dell'esame del messaggio, se condivise dall'ufficio patriziale, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi l'oggetto deve essere rinviato all'ufficio patriziale affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi.
- Art. 45**
Interpellanze
(Art. 77 LOP)
- ¹Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare in forma scritta l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti d'interesse patriziale.
²L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea ordinaria.
³Se l'interpellanza perviene almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto. Vi può essere una discussione generale se l'assemblea lo decide.
- Art. 46**
Mozioni
(Art. 77 LOP)
- ¹Ogni patrizio può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.
²L'ufficio patriziale è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.
³Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.
⁴Se l'ufficio patriziale non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accettare la proposta in via preliminare; in caso di accettazione viene designata una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
⁵Se la mozione è demandata ad una commissione speciale, il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.
- Art. 47**
Pubblicità
(Art. 77 LOP)
- ¹Il pubblico, che deve tenersi in luogo separato, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
²Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente.

Capitolo III

Ufficio patriziale

- Art. 48**
Composizione, funzione
(Art. 81 LOP)
- ¹L'ufficio patriziale amministra il patriziato.
²Esso si compone di cinque membri, compreso il presidente.
³La carica è obbligatoria.

Art.49
Competenze
in generale
(Art. 92 LOP)

L'ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

Art. 50
Competenze
in
particolare
(Art. 93 LOP)

L'ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- k) fissa la sportule di cancelleria.

Art. 51
Luogo delle
sedute
(Art. 94 LOP)

L'ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala riunioni presso il palazzo comunale-patriziale di Lodano.

Art. 52
Convocazio-
ne
(Art. 94 LOP)

¹L'ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese.

²L'ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) quando lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri.

In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro cinque giorni, in caso contrario l'inadempienza va segnalata all'autorità di vigilanza.

³Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta da un qualsiasi membro dell'ufficio patriziale.

⁴Per le sedute straordinarie, i membri dell'ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

- Art. 53
Dicasteri**
- ¹L'ufficio patriziale è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.
²Nessun membro dell'ufficio patriziale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.
³L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione a maggioranza dei presenti.
⁴Il singolo membro non può prendere decisioni vincolanti.
- Art. 54
Commissioni
esecutive**
- ¹L'ufficio patriziale nomina le commissioni che si rendessero necessarie per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.
²Di ogni commissione deve far parte un membro dell'ufficio patriziale.
³L'ufficio patriziale decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni.
⁴Le commissioni tengono un verbale delle proprie sedute e possono far capo al segretario.
- Art. 55
Funziona-
mento
delle sedute
(Art. 94 LOP)**
- ¹Le sedute dell'ufficio patriziale sono dirette dal presidente, o da chi ne fa le veci: egli è responsabile della loro preparazione.
²Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
³Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il capo dicastero e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.
- Art. 56
Votazioni
(Art. 94 LOP)**
- ¹Le votazioni avvengono in forma aperta, se esperite per appello nominale, i membri dell'ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica, subordinatamente per età, e il presidente per ultimo.
²Se vi sono più proposte si procede per votazioni eventuali come da art. 37.
³Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un membro dell'ufficio patriziale lo richiede.
⁴In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
⁵Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Art. 57
Verbale e
risoluzioni
(Art. 94 LOP)**
- ¹Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, approvato seduta stante e firmato dal presidente e dal segretario.
²Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
³Quando la risoluzione è approvata all'unanimità i voti non vanno necessariamente riportati a verbale.
⁴Ogni membro dell'ufficio patriziale può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

- Art. 58**
Discrezione e riserbo
(Art. 94 LOP)
- I membri dell'ufficio patriziale, e delle sue commissioni, devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'ufficio patriziale e delle sue commissioni.
- Art. 59**
Ispezione di atti e rilascio di estratti
- ¹I membri dell'ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
²Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
³Identico diritto compete alle commissioni dell'ufficio patriziale per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.
⁴ Per l'ispezione di atti e il rilascio di estratti si applica la LIT.
- Art. 60**
Validità delle risoluzioni e revoca
(Art. 98 LOP)
- ¹L'ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.
²Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.
³Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza assoluta dei membri dell'ufficio patriziale, riservati i diritti di terzi.
- Art. 61**
Spese non preventivate
- L'ufficio patriziale può fare spese non preventivate, senza il consenso dell'assemblea, fino ad un importo annuo complessivo di CHF 10'000.—.
- Art. 62**
Tasse di cancelleria
- ¹Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.
²Per l'esame di richieste particolari e la concessione dello stato di patrizio l'ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.
³Le tasse di cancelleria sono fissate dall'ufficio patriziale mediante ordinanza.

Capitolo IV

I dipendenti del patriziato

- Art. 63**
Nomina
(Art. 101 LOP)
- ¹L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
a) il segretario.
²Il patriziato può inoltre far capo a personale avventizio che viene assunto annualmente o periodicamente, a dipendenza delle necessità.
³La nomina è fatta per pubblico concorso, esposto all'albo per un periodo di almeno quindici giorni.
⁴Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.
⁵Salvo proroga da accordare dal competente dipartimento, la riconferma è presunta se, entro quattro mesi dalle elezioni, l'ufficio patriziale non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma.

- Art. 64**
Periodo di prova
- ¹Per tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno è considerato periodo di prova.
²In caso di dubbi, l'ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.
³Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
- Art. 65**
Scioglimento del rapporto d'impiego
- Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi.
- Art. 66**
Requisiti
(Art. 103 LOP)
- ¹È richiesta preferibilmente l'attinenza ticinese.
²Una partecipazione attiva alle attività del patriziato può essere un titolo preferenziale.
³Per la funzione di segretario è richiesta una conoscenza minima della contabilità armonizzata.
⁴Altri requisiti specifici potranno essere richiesti a dipendenza delle necessità del patriziato.
- Art. 67**
Doveri di servizio
- ¹I dipendenti ed il personale avventizio devono adempiere con professionalità e assiduità alla loro funzione.
²Nel disimpegno delle loro funzioni, devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti all'ossequio delle norme inerenti i rapporti con il pubblico, con i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e dell'assemblea.
- Art. 68**
Segreto d'ufficio
- ¹I dipendenti ed il personale avventizio sono tenuti al segreto d'ufficio.
²Quest'obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
- Art. 69**
Compiti del segretario
- ¹Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale.
²Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale e dal presidente.
³In particolare il segretario:
- a) firma con il presidente dell'ufficio patriziale, o chi ne fa le veci, gli atti del patriziato e, da solo, gli estratti, le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale e le fatture;
 - b) redige i verbali dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
 - c) tiene la contabilità ed emette le fatture;
 - d) è responsabile dell'archivio patriziale e della conservazione di tutti i documenti del patriziato;
 - e) è responsabile del sigillo e del suo uso.

Capitolo V

Gestione finanziaria - Esame della gestione

- Art. 70**
Principi della gestione finanziaria
(Art. 1 RgfLOP)
- ¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.
²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.
- Art. 71**
Pagamenti e diritto di firma
(Art. 111 LOP)
- ¹I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.
²Le somme incassate in contanti devono essere riversate sul conto corrente.
³Il segretario ha diritto di firma con il presidente, o in sua assenza con il vice presidente, per tutte le operazioni relative ai conti correnti.
- Art. 72**
Contabilità armonizzata
(Art. 113 LOP, Art. 4 RgfLOP)
- ¹La contabilità del patriziato è tenuta secondo i principi e le norme di contabilità e di controllo stabiliti dall'ordinamento in materia comunale.
²La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia secondo i requisiti minimi del piano dei conti stabiliti dalla Sezione degli enti locali.
- Art. 73**
Messaggi sui conti
- ¹La presentazione del conto preventivo contiene, oltre al conto dell'anno in questione, anche il confronto con il preventivo dell'anno precedente e dell'ultimo consuntivo.
²La presentazione del conto consuntivo contiene, oltre al conto dell'anno in questione e del bilancio patrimoniale, anche il confronto con il preventivo dell'anno in questione e del consuntivo precedente.
³Il messaggio sui conti deve contenere la tabella degli ammortamenti, la tabella del controllo dei crediti e la tabella dell'elenco debiti.
- Art. 74**
Messaggi relativi agli investimenti
- I messaggi con proposte di investimento rilevanti in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.
- Art. 75**
Credito quadro
- ¹Il patriziato può utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più interventi.
²La decisione dell'assemblea deve contemplare:
- il progetto di massima delle opere da realizzare;
 - l'ammontare massimo del credito quadro;
 - l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno;
 - il termine entro il quale decade se non utilizzato.

Art. 76
Commissione della gestione
(Art. 114 LOP)

La commissione della gestione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea in virtù dell'art. 17 quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 77
Rapporto
(Art. 117 LOP)

¹La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto in merito ai conti. Possono esserci rapporti di minoranza.

²I termini di consegna e consultazione sono stabiliti dall'art. 40, cpv. 1 e 2.

³Il rapporto sul consuntivo deve contenere, oltre a indicazioni di carattere politico, anche informazioni fondamentali in merito ai controlli a campione effettuati.

⁴Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.

Capitolo VI

Onorari, diarie, indennità

Art. 78
Emolumenti

¹I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente gli onorari seguenti:

- a) presidente CHF 300.—
- b) vice presidente e membri CHF 100.—
- c) indennità di seduta da CHF 20.— a CHF 50.—

²I membri delle commissioni ricevono quale indennità per seduta da CHF 20.— a CHF 50.—

Art. 79
Stipendi dei dipendenti

I dipendenti del patriziato ricevono annualmente i seguenti stipendi netti:

- a) segretario CHF 1'500.—

Art. 80
Diarie e indennità per missioni

¹Per missioni e funzioni straordinarie, previa autorizzazione dell'ufficio patriziale, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e dei dipendenti del patriziato ricevono le seguenti indennità:

- a) per mezza giornata CHF 150.—
- b) per una giornata CHF 300.—

²Il rimborso spese è concesso se debitamente documentato.

³Le indennità non sono accordate a coloro che beneficiano, da parte del datore di lavoro, di giornate lavorative a favore di cariche pubbliche.

Capitolo VII

Contravvenzioni

Art. 81
Contravvenzioni e multe
(Art. 118 LOP)

¹L'ufficio patriziale applica una multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

²Il massimo della multa è di CHF 10'000.—, riservate le leggi speciali.

TITOLO V

Regolamenti

- Art. 82**
Regolamenti
procedura
- ¹Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.
²L'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta dell'ufficio patriziale.
- Art. 83**
Convenzioni
- ¹Il patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per l'esecuzione di compiti di natura pubblica.
²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
³La stessa deve essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.
- Art. 84**
Ordinanze
- ¹L'ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materia di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti.
²Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di trenta giorni.
³Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali e cantonali e i regolamenti patriziali, l'ufficio patriziale emana ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

TITOLO VI

Norme transitorie, abrogative e finali

- Art. 85**
Diritto
suppletorio
- ¹Per quanto non è espressamente previsto da questo regolamento, valgono le disposizioni della LOP e del RALOP e le relative norme di applicazione.
²Quando applicabili, valgono pure per analogia le disposizioni della LOC.
- Art. 86**
Abrogazione
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento patriziale del 1. gennaio 1997.
- Art. 87**
Entrata in
vigore
- ¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2011, ritenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.
²Il regolamento è disponibile per consultazione ai patrizi, a chi ne farà richiesta scritta sarà fornita una versione in formato elettronico.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea patriziale di Lodano con risoluzione del 09 dicembre 2010.
Le modifiche sono state approvate con risoluzione del 12 dicembre 2013 e dell'8 marzo 2018.